



REGIONE
PUGLIA



CITTÀ DI
MARTINA FRANCA

COMUNE DI MARTINA FRANCA

PROVINCIA DI TARANTO

RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE
BOSCO DELLE PIANELLE

PIANO TERRITORIALE



RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE

BOSCO DELLE PIANELLE

GESTIONE PROVVISORIA
(Legge Regione Puglia 27/2002-art.13)

www.riservaboscopianelle.it

Direttore della Riserva

Dott. Ing. Giuseppe Mandina

Responsabile incaricato

Dott. Giancarlo Mastrovito

Architetto urbanista

Staff tecnico-scientifico

Dott. Pietro Chiatante *Biologo naturalista*

Dott. Bruno Franzone *Forestale*

Dott. Gianfranco Moro *Geologo*

Dott. Benedetto Fanelli *Economista*



Norme Tecniche di Attuazione

Allegato

Disciplinare

Disciplinare delle attività forestali

Studio Delle Arti
ARCHITETTURA E URBANISTICA
via delle Arti, 11 Martina Franca

Staff Tecnico-scientifico:

Dott. Arch. Giancarlo Mastrovito (pianificatore e incaricato)
Dott. For. Bruno Franzone (forestale)
Dott. Biol. Pietro Chiatante (biologo-naturalista)
Dott. Geol. Gianfranco Moro (geologo)
Dott. Benedetto Fanelli (esperto in economia)

Consulenti:

Dott. Arch. Marco Greco (cartografia e comunicazione)
Dott.sa Francesca Intini (Fisica climatologa)
Dott. For. Ennio Santoro (forestale)
Dott. For. Vito Manzari (forestale)
Enzo Pascali (speleologo)
Domenico Tamborrino (archeologo e speleologo)
Dott. Marcello Palmisano (micologo)

Elaborazione documento: Novembre 2012

Piano Territoriale Norme Tecniche di Attuazione
Allegato -Disciplinare delle attività forestali

Art. 1 - PERIODO CONSENTITO PER GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI	2
Art. 2 - INTERVENTI FORESTALI ZONA A (RISERVA INTEGRALE)	2
Art. 3 - INTERVENTI FORESTALI ZONE BOScate (SOTTOZONA B1)	2
Art. 4 - INTERVENTI FORESTALI AREE BOScate (SOTTOZONA B2)	3
Art. 5 - INTERVENTI FORESTALI AREE BOScate_(SOTTOZONA B3)	4
Art. 6 - INTERVENTI FORESTALI AREE A MACCHIA MEDITERRANEA (SOTTOZONA B3)	5
Art. 7 - DISPOSIZIONI DI TUTELA DI ESEMPLARI ARBOREI, ARBUSTIVI E ALBERI MONUMENTALI	5
Art. 8 - INTERVENTI IN SEGUITO AD EVENTI METEORICI	6
Art. 9 - INTERVENTI A SEGUITO DI INCENDI	6
Art. 10 -VIABILITA' FORESTALE	8
Art. 11 - INTERVENTI LUNGO I SENTIERI PEDONALI E LE PISTE CARRABILI	8
Art. 12 - MATERIALI DI RISULTA	8
Art. 13 – ESBOSCO	8
Art. 14 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI	8
Art. 15 - ELENCO DI SPECIE DA IMPIEGARE NEI RINFOLTIMENTI E RIMBOSCHIMENTI	9

Art. 1 - PERIODO CONSENTITO PER GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

1. Nel territorio della Riserva gli interventi selvicolturali nei boschi pubblici e privati sono consentiti dal 1 ottobre al 28 febbraio di ogni anno al fine di rispettare, in particolare, il periodo di nidificazione, di riproduzione e di allevamento della prole delle specie selvatiche di avifauna nel rispetto delle esigenze biologiche delle specie forestali presenti nei boschi inclusi nei confini della Riserva ed avendo riguardo alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi.

Art. 2 - INTERVENTI FORESTALI ZONA A (RISERVA INTEGRALE)

1. Per le zone "A" di riserva integrale l'obiettivo del Piano e del presente regolamento è quello di "mantenere intatte le caratteristiche esistenti, consentendone l'evoluzione spontanea non condizionata da interventi umani, fatte salve eventuali esigenze di soccorso o di intervento per garantire la pubblica incolumità, nonché lo spegnimento degli incendi, il monitoraggio scientifico ed eventuali interventi a carattere eccezionale finalizzati a rimuovere fattori esogeni che possano compromettere l'integrità della riserva.
2. Nella zona A sono vietati tutti gli interventi selvicolturali, la raccolta di lettiera, gli interventi di rimboschimento.
3. Sono in particolare consentiti i seguenti interventi realizzati direttamente o coordinati dall'Ente Riserva:
 - a) prelievi di esemplari della flora o di altri elementi biologici e fisici per motivi di ricerca e studio previo parere dell'Ente Gestore;
 - b) interventi sulla vegetazione connessi a fenomeni straordinari come eventuali incendi;
 - c) interventi selvicolturali in casi estremi di attacchi fitopatologici che mettono a rischio la stabilità delle formazioni forestali;
 - d) monitoraggio dei dinamismi naturali della riserva ed in particolare dello stato di conservazione delle specie e degli habitat rilevanti per il Sito di Interesse Comunitario "Murgia di Sud Est";

Art. 3 - INTERVENTI FORESTALI ZONE BOScate (SOTTOZONA B1)

1. Sono consenti esclusivamente tagli a carattere fitosanitario in presenza di attacchi consistenti che mettono a rischio la comunità forestale dell'area. In seguito al verificarsi di fitopatie, le zone boscate colpite devono essere tempestivamente trattate con metodi e tecniche di lotta biologica o con altri interventi che non provochino alterazioni degli equilibri nell'ambiente naturale. E' previsto inoltre l'immediato allontanamento del materiale di risulta, o, in alternativa e dopo verifica delle condizioni di fattibilità previste dalla normativa vigente, l'eliminazione in loco.
2. Non è consentito il taglio di piante sporadiche, ossia piante presenti in bosco in percentuale inferiori al 10 %, così come non è consentito il taglio di piante isolate o riunite in piccoli gruppi.
3. Sono consentiti tagli di ripristino di aree boscate percorse da incendio consistente nel taglio raso degli individui morti o irrimediabilmente compromessi, anche in terreni rocciosi e scoscesi, escludendo e lasciando in piedi tutti i soggetti che presentano ancora evidenti segni di vitalità.
4. Sono consentiti interventi di rinfoltimento e/o rimboschimento nei casi di oggettiva necessità di ripristino della funzionalità della copertura forestale di soprassuoli degradati fermo restando il divieto di rimboschimento delle radure. Gli interventi dovranno essere eseguiti utilizzando le stesse essenze già presenti nell'ambito della riserva.
5. Sono consentiti interventi di eliminazione della vegetazione infestante solo in caso di comprovata presenza massiccia di essenze indesiderate che sottraggono risorse trofiche e spazio aereo alle specie nobili localmente presenti.
6. Sono consentite le potature solo in caso di effettiva necessità che attengono la messa in sicurezza per garantire la pubblica incolumità (branche secche in pericolo di crollo), la messa in sicurezza statica delle piante, la cura dei soggetti arborei isolati e di grossa taglia, la spalatura a carico delle resinose finalizzata ad elevare la chioma delle piante mediante l'eliminazione di

parti secche della chioma. In ogni caso tutte le potature non dovranno superare il terzo inferiore dell'altezza delle piante e dovranno essere eseguite con tagli rasenti i tronchi senza provocare lacerazioni dei rami e delle cortecce.

7. Sono vietati i cambi della forma di governo del bosco, che comportino la conversione da fustaia a ceduo e da ceduo composto a ceduo semplice.
8. E' vietata l'apertura di nuove strade forestali o piste di esbosco.

Art. 4 - INTERVENTI FORESTALI AREE BOSCADE (SOTTOZONA B2)

1. Sono consentiti tagli di conversione esclusivamente finalizzati all'avviamento dei cedui invecchiati all'alto fusto. La conversione dei cedui matricinati invecchiati (popolamenti con età uguale o superiore a 1.5 volte il turno minimo) in cedui composti e l'avviamento alla conversione dei cedui all'alto fusto è consentita solo nelle stazioni più fertili. Il taglio di diradamento dei polloni dovrà essere di tipo basso, interessando quindi solo il piano dominato. L'intensità del diradamento dovrà essere di grado moderato e non interessare più del 25% dell'area basimetrica complessivamente stimata, si dovrà rilasciare almeno un pollone per ceppaia rilasciando sempre gli esemplari nati da seme. Gli interventi dovranno essere realizzati nell'ambito di un cronoprogramma di durata triennale con superfici d'intervento non più ampie di ha 5 per anno, separate spazialmente tra loro, e nelle oggettive condizioni di sviluppo giustificanti l'intervento. Gli stessi interventi potranno essere realizzati dall'Ente di gestione a seguito di richiesta e ottenimento di autorizzazione presso gli organi competenti (Ass. Risorse Agroalimentari Settore Foreste -Att. Politiche forestali della provincia di Taranto), a seguito di parere dell'ufficio preposto alla valutazione di incidenza ambientale (Provincia di Taranto - 9° settore aree protette). Gli stessi interventi seguiranno le leggi vigenti in materia forestale oltre che prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per la provincia di Taranto.
A seconda del grado di sviluppo del ceduo è possibile distinguere:
 - a) Tagli di preparazione all'avviamento in cedui che abbiano superato almeno 1,5 turni mediante la eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in soprannumero, con il rilascio di 1-3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento.
 - b) Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui polloni soprannumerari.
 - c) Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione, consistente nella eliminazione delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati.
 - d) Nelle fustaie a regime sono consentiti tutti i tagli di diradamento previsti per la gestione di tali soprassuoli (diradamento fitosanitario, diradamento selettivo).
 - e) Sono consentiti interventi di rinfoltimento e/o rimboschimento nei casi di oggettiva necessità di ripristino della funzionalità della copertura forestale di soprassuoli degradati. Gli interventi dovranno essere eseguiti utilizzando latifoglie autoctone di pregio o essenze della macchia mediterranea già presenti nell'ambito della riserva. Sono altresì possibili rimboschimenti con essenze resinose solo nel caso di superfici percorse da incendio qualora ci si trovi nella effettiva necessità di dover utilizzare specie pioniere per il ripristino delle fasi evolutive di ricostituzione del manto forestale. Gli eventuali interventi di rinfoltimento e/o rimboschimento dovranno essere realizzati, per semina o per impianto, utilizzando esclusivamente le specie arboree ed arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 Novembre 2003 n 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, della D.G.R. 16 dicembre 2008 n.2461. Per la collocazione a dimora si dovranno attentamente considerare le condizioni microstazionali d'intervento e si dovrà considerare come prioritario il genotipo locale reperibile in vivaio. In ogni intervento il sesto di impianto dovrà essere irregolare, a disposizione casuale, ai fini di un migliore inserimento nel paesaggio circostante; l'impianto può essere effettuato anche per piccoli gruppi monospecifici, soprattutto in presenza di situazioni microstazionali particolari da risolvere con specie adatte (ad es. zone a roccia affiorante).
2. Sono consentiti interventi di eliminazione della vegetazione infestante solo in caso di comprovata presenza massiccia di essenze indesiderate che sottraggono risorse trofiche e spazio aereo alle specie nobili localmente presenti.

3. Non è consentito il taglio di piante sporadiche, ossia piante presenti in bosco in percentuale inferiore al 10 %, così come non è consentito il taglio di piante isolate o riunite in piccoli gruppi.
4. Sono consentiti tutti gli interventi volti alla prevenzione incendi come apertura da stradini per l'accessibilità dei mezzi di soccorso previa autorizzazione dell'Ente Gestore, fasce perimetrali ecc.
5. Sono consentiti tagli di ripristino di aree boscate percorse da incendio consistente nel taglio raso degli individui morti o irrimediabilmente compromessi, anche in terreni rocciosi e scoscesi, escludendo e lasciando in piedi tutti i soggetti che presentano ancora evidenti segni di vitalità.
6. Sono consentiti i diradamenti nei rimboschimenti di conifere volti alla rinaturalizzazione ed alla successione verso soprassuoli caratterizzati da specie autoctone. Gli interventi dovranno essere di tipo basso ed ognuno di esso dovrà avere intensità non superiore al 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata.
7. Sono consentite le potature solo in caso di effettiva necessità che attengono la messa in sicurezza per garantire pubblica incolumità (branche secche in pericolo di crollo), la messa in sicurezza statica delle piante, la cura dei soggetti arborei isolati e di grossa taglia, la spalatura a carico delle resinose finalizzata ad elevare la chioma delle piante mediante l'eliminazione di parti secche della chioma. In ogni caso tutte le potature non dovranno superare il terzo inferiore dell'altezza delle piante e dovranno essere eseguite con tagli rasanti i tronchi senza provocare lacerazioni dei rami e delle cortecce
8. Sono consentiti interventi di dendrochirurgia, comprese le "tirantature" di ancoraggio, da effettuare da tecnici specializzati e previa redazione di scheda dell'intervento da eseguire, per il recupero dell'efficienza vegetativa di esemplari arborei, soprattutto le piante isolate di grossa taglia, attaccati da agenti patogeni.
9. E' assolutamente vietato introdurre nel territorio della riserva specie esotiche, per non alterare o danneggiare il patrimonio naturale esistente. Si incentiva la riproduzione e la coltivazione in vivaio delle specie autoctone ai fini della valorizzazione del patrimonio naturale locale.
10. Sono vietati i cambi della forma di governo del bosco, che comportino la conversione da fustaia a ceduo e da ceduo composto a ceduo semplice.

Art. 5 - INTERVENTI FORESTALI AREE BOSCATE_(SOTTOZONA B3)

1. Sono consentiti, oltre ai tagli di avviamento all'altofusto, i tagli di utilizzazione sul ceduo matricinato con il rilascio di almeno 150 matricine del turno per Ha, di cui 1/3 di età multipla del turno, qualora presenti. Le matricine possono essere tagliate ad un'età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo e contemporaneamente all'utilizzazione del resto del soprassuolo. Gli stessi rilasci dovranno essere scelti tra le piante migliori per forma e struttura, nate da seme o, in mancanza, tra i migliori polloni. Nella corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori agli Ha 10. L'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le superfici di bosco contigue:
 - a) che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui;
 - b) che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane precedenti, nel caso delle fustaie;
 - c) che risultino transitoriamente prive di soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche;
 - d) La continuità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza che possono essere utilizzate nelle annate silvane successive.
 - e) le indicazioni riportate ai punti precedenti, sono valide anche nel caso in cui, i tagli di utilizzazione, interessino superfici forestali contigue appartenenti a diversi proprietari.

Per "tagliata" si intende una superficie boschiva sulla quale deve essere effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione restano escluse le superfici forestali in cui siano stati eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.

2. Nei boschi soggetti ad utilizzazione è fatto obbligo di rilasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere indefinitamente e dieci esemplari morti ad ettaro per favorire gli insetti saproxilici.
3. Non è consentito il taglio di piante sporadiche, ossia piante presenti in bosco in percentuale inferiore al 10%, così come non è consentito il taglio di piante isolate o riunite in piccoli gruppi.
4. Sono consentiti tagli fitosanitari in presenza di fitopatie che possono estendersi ad ampie aree della riserva.
5. Sono consentiti tagli di ripristino di aree boscate percorse da incendio consistente nel taglio raso degli individui morti o irrimediabilmente compromessi, anche in terreni rocciosi e scoscesi, escludendo e lasciando in piedi tutti i soggetti che presentano ancora evidenti segni di vitalità.
6. Sono consentiti interventi di rinfoltimento e/o rimboschimento nei casi di oggettiva necessità di ripristino della funzionalità della copertura forestale di soprassuoli degradati, fermo restando il divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 mq per i cedui (semplici o composti). Gli interventi dovranno essere eseguiti utilizzando latifoglie autoctone di pregio o essenze della macchia mediterranea già presenti nell'ambito della riserva. Sono altresì possibili rimboschimenti con essenze resinose solo nel caso di superfici percorse da incendio qualora ci si trovi nella effettiva necessità di dover utilizzare specie pioniere per il ripristino delle fasi evolutive di ricostituzione del manto forestale.
7. Sono vietati i cambi della forma di governo del bosco, che comportino la conversione da fustaia a ceduo e da ceduo composto a ceduo semplice.
8. In seguito al verificarsi di fitopatie, le zone boscate colpite devono essere tempestivamente trattate tramite metodi e tecniche di lotta biologica o, ad ogni modo, che non provochino alterazioni degli equilibri nell'ambiente naturale. E' previsto inoltre l'immediato allontanamento del materiale di risulta, o, in alternativa e dopo verifica delle condizioni di fattibilità previste dalle normativa vigente, l'eliminazione in loco.
9. E' assolutamente vietato introdurre nel territorio della riserva specie esotiche, per non alterare o danneggiare il patrimonio naturale esistente. Si incentiva la riproduzione e la coltivazione in vivaio delle specie autoctone ai fini della valorizzazione del patrimonio naturale locale.

Art. 6 - INTERVENTI FORESTALI AREE A MACCHIA MEDITERRANEA (SOTTOZONA B3)

Per questa tipologia gli unici interventi previsti hanno lo scopo di assecondarne l'evoluzione naturale verso lo stato vegetazionale di lecceta o fragneto e rafforzarne il consolidamento strutturale:

1. Sono consentiti interventi di rimboschimento su superfici scoperte utilizzando essenze localmente presenti sia in forma arborea che arbustiva.
2. Sono consentiti abbattimenti di esemplari morti e/o instabili in prossimità di sentieri, strade ed altri manufatti.
3. Sono consentite potature di parti secche, deperienti e/o affette da fitopatie in prossimità di sentieri, strade ed altri manufatti.
4. Sono consentite operazioni di bonifica della vegetazione connesse al passaggio del fuoco.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - DISPOSIZIONI DI TUTELA DI ESEMPLARI ARBOREI ED ARBUSTIVI E ALBERI MONUMENTALI

1. Nelle superfici boscate presenti nel territorio della Riserva, in aggiunta agli esemplari compresi nell'elenco dei monumenti vegetazionali istituito con l'articolo 30 della L.r. n.14 del 31.05.2001,

sono soggetti a conservazione e salvaguardia gli esemplari arborei aventi le seguenti caratteristiche:

- a) gli alberi di qualunque specie autoctona con diametro del fusto, misurato a cm 130 di altezza dal colletto, superiore a cm 50;
- b) gli arbusti autoctoni che si caratterizzano per età, per dimensioni e particolari caratteristiche morfologiche rispetto alla specie.

Tali esemplari sono soggetti a conservazione e se ne vieta l'abbattimento, salvo comprovati motivi legati all'incolumità di persone e cose.

2. L'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria (potature, interventi di dendrochirurgia, ecc) richiede sempre l'autorizzazione del servizio Foreste della Provincia di Taranto. In caso di aree private l'autorizzazione dovrà essere notificata all'Ente Riserva prima dell'esecuzione degli interventi. Il taglio di grossi rami, così come gli eventuali abbattimenti sono consentiti solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste o per cause inderogabili legate alla pubblica incolumità e solo dopo aver ottenuto il rilascio del nulla-osta dall'ente competente (Ente Riserva e Settore Foreste della Provincia).
3. Gli individui arborei vetusti, di grandi dimensioni, censiti come alberi monumentali, devono essere tutelati e salvaguardati rispettando le seguenti misure:
 - a) è vietato, su tali alberature, qualsiasi tipo di intervento (eliminazione di branche, capitozzatura, ecc.) che possa esporre la pianta ad attacchi parassitari;
 - b) interventi di eliminazione di branche secche o pericolanti sono consentiti esclusivamente se vi sono rischi per la pubblica incolumità previo apposito studio forestale, da sottoporre al settore Foreste provinciale e che ne giustifichi l'esecuzione.
 - c) durante l'esecuzione di eventuali interventi selvicolturali a carico del soprassuolo nel quale vegeta un albero monumentale, si dovranno prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare di causare danni accidentali al fusto o ai rami dell'albero stesso.
 - d) Nell'intorno dell'albero monumentale possono essere previste opere di recinzione in materiali naturali (staccionata in legno, muretto in pietra) con la duplice funzione di protezione ed indicazione dell'importanza dell'elemento naturale.

Art. 8 - INTERVENTI IN SEGUITO AD EVENTI METEORICI

1. E' ammesso, in seguito al verificarsi di eventi meteorici di particolare energia (ad. esempio cedimento di alberi in seguito a forte vento o fulmini), il taglio e l'assemblaggio dei tronchi abbattuti e la sistemazione dell'area di modo da riportarla alle condizioni precedenti l'evento. L'intervento potrà comprendere anche la sistemazione delle microfrane originate dal ribaltamento delle ceppaie, mediante il livellamento delle buche originatesi e la sistemazione dell'area per il ripristino dell'andamento orografico originario.

Art. 9 - INTERVENTI A SEGUITO DI INCENDI

1. In seguito al verificarsi di incendi delle zone boscate è previsto il taglio dei soggetti completamente danneggiati dalla combustione per mezzo del taglio al colletto delle piante morte e deperienti e il successivo allestimento dei materiali di risulta.
2. Per favorire la ripresa vegetativa delle ceppaie della specie latifoglie costituenti i boschi cedui, i forteti, la macchia mediterranea, anche tenendo conto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale è necessario eseguire gli interventi selvicolturali del taglio di tramarratura e di succisione, a seconda dei casi, intervenendo così come la tecnica richiede sulle ceppaie presenti. Il taglio di tramarratura viene effettuato sulle ceppaie, qualche centimetro sotto il livello del terreno e si ricopre la ceppaia stessa di terra. La tramarratura o taglio fra due terre, è particolarmente indicata per le ceppaie deperienti delle specie quercine in generale, carpini, ornielli e tutte quelle della macchia mediterranea. Il taglio di succisione, chiamato anche "taglio raso terra", viene effettuato a livello del suolo.
3. Per sostituire le ceppaie definitivamente compromesse nei boschi cedui si potranno effettuare delle piantagioni.

4. Le piante che dovessero presentare la chioma solo parzialmente danneggiata dalle fiamme e che lasciano speranza per la ripresa vegetativa, saranno oggetto solo di eliminazione delle branche o delle parti di chioma compromesse.
5. Negli ambienti caratterizzati da fustaie di conifere soprattutto di Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.) si dovrà tener conto della rinnovazione naturale della stessa specie come fenomeno conseguente al passaggio del fuoco e si dovranno pertanto orientare gli interventi di ricostituzione nel senso di favorire tale rinnovazione.
6. Nel caso di distruzione completa e definitiva del bosco di conifere, come spesso accade negli ambienti mediterranei, sarà necessario valutare la possibilità di ricostituire il bosco con specie di latifoglie, scelte opportunamente in funzione delle caratteristiche della stazione.
7. Le piante che dovessero presentare la chioma solo parzialmente danneggiata dalle fiamme e che lasciano speranza per la ripresa vegetativa, saranno oggetto solo di eliminazione delle branche o delle parti di chioma compromesse.
8. Si dovranno salvaguardare tutti quei soggetti che mostrano ancora evidenti segni di vitalità e quindi capaci di riprendersi spontaneamente dopo il passaggio delle fiamme. Sono consentiti interventi di rimboschimento da realizzare con specie arboree ed arbustive autoctone in modo da riportare il sito alle condizioni precedenti l'evento. Gli eventuali interventi di contenimento e riduzione dell'erosione dovranno essere realizzati con le opportune tecniche di ingegneria naturalistica utilizzando il materiale legnoso risultante dalle operazioni di taglio. In particolare:
 - a) dove possibile, il materiale di risulta di piccole dimensioni dovrà essere sottoposto a cippatura, provvedendo a spargere i chips sul terreno, soprattutto in zone soggette a erosione superficiale, fino a formare strati di altezza media di 4-5 cm; questo al fine di proteggere il terreno dall'erosione superficiale e favorire la ricostituzione dei suoli degradati dal passaggio del fuoco;
 - b) in alternativa alla cippatura, si potrà eseguire lo sminuzzamento della ramaglia in pezzi di lunghezza inferiore ai 100 cm., spargendoli sul terreno;
 - c) su tutte le superfici percorse dal fuoco deve essere prevista sempre la semina di specie erbacee locali da consolidamento.
9. Gli incendi, tramite la riduzione della funzione meccanica ed idrogeologica della copertura vegetale e le alterazioni chimico-fisiche del suolo, nelle situazioni geomorfologiche e climatiche sfavorevoli determinano fenomeni erosivi. In alcuni casi, l'incendio percorre aree già vulnerabili per precedenti incendi e/o fitopatie in atto nelle quali la funzionalità idrogeologica era già stata drasticamente ridotta e dove il substrato pedologico era già stato profondamente alterato nelle caratteristiche fisico-chimiche; in queste aree i fenomeni di erosione e di impoverimento del substrato sono innescati in misura tale da rendere estremamente lenta e difficoltosa la ripresa della copertura vegetazionale creando situazioni di marcata propensione alla desertificazione di porzioni di territorio, chiaramente percettibili anche a vista. Una volta verificata l'incapacità di un recupero spontaneo delle fitocenosi esistenti, si cercherà di procedere con gli interventi per la difesa del suolo seguendo i seguenti principi generali:
 - a) intervenire prima possibile;
 - b) pianificare e progettare interventi combinati di difesa del suolo e recupero della copertura vegetale;
 - c) utilizzare prioritariamente tecniche a basso impatto ambientale per le opere di difesa del suolo;
 - d) utilizzare prioritariamente criteri ecologici e di selvicoltura naturalistica nella ricostituzione della vegetazione.
 - e) tra le tecniche di intervento di recupero delle aree percorse dal fuoco in ambiente mediterraneo utilizzabili nel contesto della Riserva vi sono: messa a dimora di arbusti autoctoni, fascinate, palizzate vive.

Per quanto riguarda i materiali legnosi da utilizzare nelle opere di difesa del suolo, si raccomanda di utilizzare quanto più possibile il legname meno danneggiato che è possibile estrarre dal soprassuolo oggetto di intervento, che conservi ancora le caratteristiche tecniche minime per il reimpiego, o in alternativa, legname ad alta durabilità come il castagno scortecciato o legname di resinose impregnato a pressione.

Art. 10 - VIABILITA' FORESTALE

1. Ove tale intervento fosse consentito, le modalità di realizzazione delle strade e delle piste forestali sono disciplinate dalla L.r. n.21/2003 a cui si rimanda.

Art. 11 - INTERVENTI LUNGO I SENTIERI PEDONALI E LE PISTE CARRABILI

1. Al fine di favorire la fruizione di percorsi e sentieri escursionistici o l'accesso delle squadre antincendio in aree boschive, ove necessario, è consentita l'eliminazione della vegetazione invadente, o di parte di essa, con successiva eventuale cippatura con mezzo idoneo del materiale di risulta.
2. Lo sfalcio della vegetazione e il decespugliamento è consentito per una fascia di larghezza, a monte ed a valle del sentiero o della pista, nei limiti strettamente necessari allo scopo.
3. E' consentito l'abbattimento e/o potatura di eventuali soggetti arborei ed arbustivi instabili e/o deperienti, di intralcio al passaggio e/o in condizioni tali da rappresentare un rischio per l'incolumità di persone e cose, per una profondità massima di 10 metri ai lati del sentiero.

Art. 12 - MATERIALI DI RISULTA

1. Il legname derivante da interventi di abbattimento deve essere allestito e concentrato rapidamente, quanto più vicino alla viabilità forestale di servizio, al fine di non provocare danni alla vegetazione circostante.
2. La ramaglia deve essere ordinata all'interno del bosco in piccoli mucchi o in file; dove e quando possibile si dovrà provvedere alla cippatura mediante l'utilizzo di strumenti idonei e alla successiva distribuzione dei chips sul terreno in modo uniforme.

Art. 13 - ESBOSCO

1. L'esbosco dei materiali di risulta dovrà essere realizzato prioritariamente utilizzando tecniche caratterizzate da basso impatto ambientale:
 - a) risine (canalette) in polietilene;
 - b) trazione animale
2. Per l'allontanamento del materiale si potrà far uso di trattori (gommati), laddove sia presente un'idonea viabilità forestale; se necessario si dovrà inoltre intervenire tempestivamente con opere di ripristino, anche facendo ricorso alla semina di specie erbacee da consolidamento, per riparare eventuali danni che il trascinarsi del legname può aver causato al suolo provocando il ruscellamento in superficie.
3. Le piste forestali eventualmente aperte per esigenze di cantiere, devono essere utilizzate esclusivamente per l'esbosco del materiale legnoso e interdette alla circolazione ordinaria.

Art. 14 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI

1. Sono consentiti tutti gli interventi per la prevenzione di incendi boschivi ai sensi e per effetto della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000 e della dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno di riferimento.
2. Sono consentite tutte le misure preventive quali l'avvistamento.
3. I viali tagliafuoco, così come le fasce di protezione nelle aree perimetrali a maggiore rischio incendio, dovranno essere di "tipo verde attivo", con una limitata asportazione della biomassa arborea, fatti salvi gli specifici approfondimenti di cui al piano antincendio Boschivo Regionale.

Art. 15 - ELENCO DI SPECIE DA IMPIEGARE NEI RINFOLTIMENTI E RIMBOSCHIMENTI

1. Specie arboree: leccio (*Quercus ilex* L.), fragno (*Quercus trojana* Webb.), roverella (*Quercus pubescens* Willd.), orniello ((*Fraxinus ornus* L.), carpino orientale (*Carpinus orientalis* Miller), carpino nero (*Ostrya Carpinifolia* Scop.), pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.).
2. Arbusti e suffruttici: corbezzolo (*Arbutus unedo* L.), lentisco (*Pistacia lentiscus* L.), terebinto (*Pistacia terebinthus* L.), fillirea (*Phyllirea latifolia* L.), biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.), prugnolo (*Prunus spinosa* L.), perastro (*Pyrus paraste* L.), cisti (*Cistus salvifolius* L., *Cistus monspeliensis* L, *Cistus incanus*).
3. Possono essere altresì impiegate altre specie arboree o arbustive la cui presenza è accertata nel territorio della riserva, in particolare per quanto riguarda le specie erbacee non previste nell'elenco.